

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER
L'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO A FINI DI SOGGIORNO TURISTICO
(Artt 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

Premesso

- che il signor _____, cittadino italiano, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale n. _____ (in seguito denominato "Contraente"),
oppure
che il signor _____, cittadino _____, nato a _____ il _____, regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno che scade il _____, residente in _____, codice fiscale n. _____ (in seguito denominato "Contraente"),
si impegna, in qualità di garante, nei confronti del signor _____, cittadino _____, nato a _____ il _____, residente in _____ (in seguito denominato "Beneficiario"), affinché questi possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U."), sia all'atto della presentazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U., della domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi turistici per un massimo di 90 giorni, sia, anche indipendentemente dal visto, all'atto dell'ingresso in Italia per motivi turistici per un massimo di 90 giorni;
- che il Contraente deve garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3, del T.U., tenuto conto anche dell'art. 3 della Direttiva del Ministero dell'interno 1° marzo 2000 (in seguito indicata come "Direttiva"), limitatamente al periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia, comunque non superiore a 90 giorni come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a), del T. U.;
- che il Contraente, a garanzia dei predetti obblighi ed ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Direttiva, è tenuto a presentare alla citata Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero all'Autorità di polizia di frontiera fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, in conformità della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni, preso anche atto che al momento è escluso che il Beneficiario possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza, di cui all'art. 4, comma 3, del T.U., mediante operazione di versamento a favore di terzi;

tutto ciò' premesso

la sottoscritta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata "Società"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore del Contraente il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - per il pagamento di somme a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, nel caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3, del T.U., fino alla concorrenza di uno dei seguenti importi massimi complessivi (barrare solo la casella che interessa), ciascuno per la prestazione esclusivamente al solo Beneficiario – sia per il caso (A) che questi effettui il viaggio da solo, sia per il caso (B) che effettui il viaggio con altre persone – di mezzi di sussistenza minimi ai sensi dell'art. 3 della Direttiva e secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla Direttiva medesima:

Cod. STAMPATO STRANIERI - Ed. 07 2011

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER
L'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO A FINI DI SOGGIORNO TURISTICO
(Artt 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

A) qualora il Contraente dichiari che il Beneficiario effettui il viaggio da solo:

per soggiorni da 1 a 5 giorni:
€ 269,59 quale quota fissa;

per soggiorni da 6 a 10 giorni:
€ 44,93 per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a € _____ (euro ____) per un soggiorno effettivo di ____ giorni;

per soggiorni da 11 a 20 giorni:
€ 51,64 quale quota fissa più € 36,66 per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a € _____ (euro ____) per un soggiorno effettivo di ____ giorni;

per soggiorni da 21 a 90 giorni:
€ 206,58 quale quota fissa più € 27,88 per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a € _____ (euro ____) per un soggiorno effettivo di ____ giorni;

B) qualora il Contraente dichiari che il Beneficiario effettui il viaggio insieme a una o più persone:

per soggiorni da 1 a 5 giorni:
€ 213,81 quale quota fissa;

per soggiorni da 6 a 10 giorni:
€ 26,33 per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a € _____ (euro ____) per un soggiorno effettivo di ____ giorni;

per soggiorni da 11 a 20 giorni:
€ 25,82 quale quota fissa più € 22,20 per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a € _____ (euro ____) per un soggiorno effettivo di ____ giorni;

per soggiorni da 21 a 90 giorni:
€ 118,78 quale quota fissa più € 17,04 per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a € _____ (euro ____) per un soggiorno effettivo di ____ giorni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del T. U., ed in concreto indicato in premessa (v. casella barrata), e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, nel limite indicato in premessa (v. casella barrata), il pagamento di quanto dovuto dal Contraente qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U..

Cod. STAMPATO STRANIERI - Ed. 07 2011

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER L'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO A FINI DI SOGGIORNO TURISTICO (Artt 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente fidejussione a favore del Beneficiario ha validità dalla data del rilascio per un periodo di quattordici mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario come indicato in premessa.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 6 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è definitivamente acquisito alla Società.

Art. 7 - Pagamento - La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta al Beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 8 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Cod. STAMPATO STRANIERI - Ed. 07 2011

Unipol GRUPPO
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 04E
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER
L'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO A FINI DI SOGGIORNO TURISTICO
(Artt 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

Art. 9 - Controgaranzia – Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- b) liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda, scissione, fusione o modifiche nel capitale sociale del Contraente.

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale risultante dalla premessa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Beneficiario

Il Contraente

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 3 - Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento Art. 9 - Controgaranzia

Il Contraente

Emessa in data _____